



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 DEL 02/09/2019

Il Proponente: Emanuele Caporaso

Delega: Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie, Nuove Opere, Urbanistica, Edilizia Privata, Fondi Europei e Casa.

Il Responsabile di Settore: RUGI FRANCO

Il Redattore: RUGI FRANCO

Unità Proponente: Affari Legali

Oggetto: PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER QUERELA DI FALSO EX ART. 221 C.P.C. CARICO DI AMMINISTRATORE E DIPENDENTI COMUNALI – PATROCINIO LEGALE – INDIRIZZI E DETERMINAZIONI

L'anno 2019 il giorno 03 alle ore 11:00 del mese di settembre in Lastra a Signa nella Sala delle Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale, convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Sono presenti:

BAGNI ANGELA	SINDACO	Presente
CAPPELLINI LEONARDO	VICE SINDACO	Presente
LARI MASSIMO	ASSESSORE	Presente
CAPORASO EMANUELE	ASSESSORE	Assente
DI GIOVANNI ANNAMARIA	ASSESSORE	Presente
GORINI MATTEO	ASSESSORE	Presente

Presenti: N.5 Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA

Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del presente verbale.

Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot. n. 12688 del 25/07/2019, depositata in atti, con la quale il sindaco Angela Bagni e i dipendenti Luca Betti, Roberto Cardini, Rosa Delvecchio, Franco Filippini, Susanna Taddei :

- hanno comunicato di aver ricevuto la notifica di un procedimento davanti al Tribunale di Firenze per querela di falso ex art. 221 c.p.c. attivato con atto prot. 10230 del 13 giugno 2019;
- che oggetto del suddetto procedimento sono 3 verbali di contravvenzione alla normativa urbanistico-edilizia, risalenti all'anno 1989, e gli atti da questi derivanti;
- hanno indicato come difensore di fiducia l'Avv. Sauro Erci del Foro di Firenze;
- hanno chiesto che il Comune assuma l'onere di difesa ai sensi del CCNL vigente;

RICHIAMATI :

- l'art. 86, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede :
 5. *Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:*
 - a) *assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;*
 - b) *presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*
 - c) *assenza di dolo o colpa grave*

- l'art. 28 del CCNL comparto enti locali del 14/09/2000 che prevede quanto segue:
 1. *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.*
 2. *In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.*

RICHIAMATA la giurisprudenza in merito alla corretta applicazione della normativa sopra riportata, che ha chiarito che l'assunzione delle spese legali, comunque, non costituisce atto dovuto per l'Amministrazione ma provvedimento ampiamente discrezionale in base ad attenta valutazione e ponderazione della fattispecie specifica e dell'interesse pubblico generale di cui l'Ente è portatore;

RITENUTO, quindi, che la richiesta citata debba essere vagliata alla stregua della normativa vigente mediante una ponderazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto coinvolti nella fattispecie di cui trattasi, con valutazioni ampiamente discrezionali;

ATTESO che le condizioni previste dalla norma sono da ritenersi sussistenti in quanto :

1. i fatti o atti oggetto del giudizio civile sono direttamente connessi con l'espletamento del servizio e l'adempimento dei compiti d'ufficio e con l'esercizio e a causa della funzione pubblica esercitata ;
2. non sussiste alcun conflitto di interessi con l'Ente; la valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi è intimamente legata sia ai fatti oggetto del giudizio, sia al comportamento amministrativo e processuale dell'Ente e sia eventualmente all'esito definitivo del giudizio. Sotto tale profilo, infatti, se i fatti oggetto di giudizio comportano l'attivazione di

procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente o la costituzione in giudizio dell'Ente o anche la mera posizione processuale di parte danneggiata da parte dell'Ente, la giurisprudenza ha ritenuto la sussistenza di un conflitto di interessi ostativo al patrocinio legale.

Nel caso di specie l'Ente non risulta aver attivato alcun procedimento disciplinare né trovarsi nella posizione di danneggiato dai fatti oggetto del procedimento di querela di falso di cui sopra;

3. i dipendenti hanno indicato come difensore di fiducia l'avv. Sauro Erci del Foro di Firenze che è stato patrocinatore del Comune in procedimenti connessi e collegati a quello in discorso, anch'essi attivati dal medesimo ricorrente, conclusisi positivamente per l'Ente (rigetto della domanda e condanna al pagamento delle spese legali in favore del Comune). In ordine al medesimo legale l'Ente non può, pertanto, che esprimere il suo gradimento;

RITENUTO, con riferimento alla posizione della Sindaca Angela Bagni, che benché la normativa di riferimento (art. 86 D. Lgs. 267/2000) preveda per gli amministratori il rimborso delle spese legali e non l'immediata assunzione a carico dell'Ente di ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento, in considerazione della identica questione sollevata, dell'indicazione dello stesso legale, della difficoltà oggettiva di scindere le diverse posizioni, possa in questa particolare fattispecie unificare le procedure per trattare unitariamente le posizioni dei vari soggetti coinvolti;

DATO ATTO che il Comune ha stipulato ed ha in essere, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa a favore degli amministratori, del segretario, dei responsabili di Posizioni Organizzative e di tutti gli altri dipendenti per la tutela legale e che è stato provveduto nei tempi previsti a tutti gli incumbenti necessari per garantire la copertura assicurativa;

EVIDENZIATO che l'assicurazione provvederà ad assumersi direttamente ed immediatamente tutte le spese relative alla tutela legale nel procedimento suindicato e che l'intervento, residuale, del Comune sarà riferito esclusivamente alle ipotesi in cui la copertura assicurativa non operi, pur sussistendone i presupposti richiesti dalla normativa vigente (conclusione del procedimento con sentenza definitiva con cui sia stata stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave);

VISTI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore 6 in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni tutte espresse in premessa :

- 1.** di formulare una valutazione positiva in merito alla vicenda di cui in premessa e di ritenere sussistenti le seguenti condizioni legittimanti:
 - a. diretta connessione dei fatti o atti oggetto del giudizio penale con l'espletamento del servizio e l'adempimento dei compiti d'ufficio o con l'esercizio e a causa della funzione pubblica esercitata;
 - b. insussistenza di un conflitto di interessi con l'Ente;
 - c. gradimento del legale incaricato dal dipendente;
- 2.** di dare atto l'assicurazione provvederà ad assumersi direttamente ed immediatamente tutte le spese relative alla tutela legale nel procedimento penale suindicato e che l'intervento, residuale, del Comune sarà riferito esclusivamente alle ipotesi in cui la copertura assicurativa non operi, pur sussistendone i presupposti richiesti dalla normativa vigente (conclusione del

procedimento con sentenza definitiva di assoluzione con cui sia stata stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave);

3. di stabilire che laddove dovesse verificarsi tale ultima residuale ipotesi si procederà ad assumere idoneo impegno di spesa per la somma già indicata dal legale designato in euro 7.185,45 (comprensivi di spese generali 15%, iva e cpa) da imputare al bilancio 2019, cap. 1058 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti" e cap. 1465 "Spese legali";

4. di trasmettere la presente deliberazione al Settore 1;

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco e dato atto dell'urgenza;

VISTO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO

BAGNI ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

II SEGRETARIO

CIANCAGLINI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: AFF_LEG - Affari Legali
Proposta N.2028

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER QUERELA DI FALSO EX ART. 221 C.P.C.
CARICO DI AMMINISTRATORE E DIPENDENTI COMUNALI – PATROCINIO LEGALE –
INDIRIZZI E DETERMINAZIONI

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 05/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(FUCINI CRISTINA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: AFF_LEG - Affari Legali
Proposta N.2028

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Oggetto: PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER QUERELA DI FALSO EX ART. 221 C.P.C.
CARICO DI AMMINISTRATORE E DIPENDENTI COMUNALI – PATROCINIO LEGALE –
INDIRIZZI E DETERMINAZIONI

Il responsabile del settore Affari Legali esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 02/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(RUGI FRANCO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 94 del 03/09/2019

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Oggetto: PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER QUERELA DI FALSO EX ART. 221 C.P.C.
CARICO DI AMMINISTRATORE E DIPENDENTI COMUNALI – PATROCINIO LEGALE –
INDIRIZZI E DETERMINAZIONI .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo comune a partire dal 27/09/2019 al 12/10/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 27/09/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

(CINI MARCO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 94 del 03/09/2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER QUERELA DI FALSO EX ART. 221 C.P.C.
CARICO DI AMMINISTRATORE E DIPENDENTI COMUNALI – PATROCINIO LEGALE –
INDIRIZZI E DETERMINAZIONI .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.

Lastra a Signa li, 08/10/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)